



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 giugno 2014
(OR. en)**

10971/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0024 (COD)**

**EF 173
ECOFIN 676
DROIPEN 85
CRIMORG 61
CODEC 1488**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi <i>- Orientamento generale</i>

In vista della riunione del Coreper 2 del 18 giugno 2014 si trasmette in allegato per le delegazioni un testo di compromesso aggiornato della presidenza sulla proposta della Commissione in oggetto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere della Banca centrale europea²,
sentito il garante europeo della protezione dei dati³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.
- (2) A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l'azione dell'Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l'Unione europea della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio del 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e, in particolare, dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.
- (3) Nella strategia riveduta dell'Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008⁴ si afferma che occorre continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e l'uso di risorse finanziarie proprie da parte delle persone sospettate di terrorismo. Si riconosce che il GAFI è sempre intento a migliorare le sue raccomandazioni e si adopera per ottenere una percezione comune di come queste debbano essere attuate. Nella strategia riveduta dell'Unione si osserva inoltre che l'attuazione di tali raccomandazioni da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di analoghi organismi regionali è valutata regolarmente e che sotto questo aspetto è importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.

⁴ <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st11/st11778-re01.it08.pdf>

- (4) Per prevenire il finanziamento del terrorismo sono state adottate misure che consentono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo⁵, il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda⁶ e il regolamento (CE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia. Al medesimo scopo, sono state adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁷ contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

⁵ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁶ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (5) Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l'azione dell'Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.
- (6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti di cui al considerando 4. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario.
- (6bis) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato senza pregiudicare le misure restrittive imposte dai regolamenti basati sull'articolo 215 del TFUE, come quelli di cui al considerando 4, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di ordinanti e beneficiari nonché ai prestatori intermediari, di adottare provvedimenti per congelare determinati fondi o di osservare restrizioni specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi.

- (7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁸. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non dovrebbero essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della stessa direttiva.
- (8) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e di regolamento.

⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (9) Oltre ad escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi corrispondenti ai servizi di pagamento di cui alle lettere da a) ad m) dell'articolo 3 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, è opportuno escludere anche i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili, utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi, assegni troncati e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare taluni trasferimenti nazionali di fondi di basso valore usati per l'acquisto di beni o di servizi, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

⁹ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

- (10) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, a meno che il trasferimento sembri collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1 000 EUR, o i fondi siano stati ricevuti in contante o in moneta elettronica anonima ovvero in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per i trasferimenti di fondi la cui verifica si considera effettuata, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva [xxxx/yyyy].
- (11) Fatta salva la normativa dell'Unione in materia di pagamenti, ossia il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità¹⁰, il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro¹¹ e la direttiva 2007/64/CE, è sufficiente che i trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione siano accompagnati dal/i numero/i di conto o dal codice unico di identificazione dell'operazione.
- (12) Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi sull'ordinante e sul beneficiario dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

¹⁰ GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

¹¹ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

- (13) Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano raggruppati in un file contenente i singoli trasferimenti di fondi dall'Unione all'esterno dell'Unione, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero di conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione, nonché dei dati informativi completi relativi al beneficiario, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all'ordinante la cui accuratezza deve essere verificata, e i dati informativi completi relativi al beneficiario integralmente tracciabili.
- (14) Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. Queste procedure possono comprendere un monitoraggio a posteriori o un monitoraggio in tempo reale se fattibile.
- (15) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sui rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento siano dotati di procedure efficaci basate sui rischi per i casi in cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario, al fine di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare.
- (16) Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rendono conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti, e dovrebbero segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva [xxxx/yyyy] e delle misure nazionali di attuazione.

- (17) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.
- (17bis) Allo scopo di assistere i prestatori di servizi di pagamento nel mettere in atto procedure efficaci per individuare i casi in cui ricevono trasferimenti di fondi con dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario e nel determinare le misure opportune da adottare, l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (nel seguito "EBA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (nel seguito "EIOPA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel seguito "ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, dovrebbero pubblicare orientamenti in materia.
- (18) *soppresso*

¹² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹³ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (19) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo.
- (20) Perché si possa passare sollecitamente all'azione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti.
- (21) Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.
- (22) Per accrescere la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"¹⁵, è necessario rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. Occorre prevedere sanzioni amministrative e, data l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Occorre che gli Stati membri ne informino la Commissione, come pure l'EBA, l'EIOPA e l'ESMA.
- (23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 23 del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶.

¹⁵ COM(2010) 716 definitivo.

¹⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (24) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell'Unione sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno degli Stati membri in questione.
- (25) In ragione delle modifiche che dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, occorre abrogare tale regolamento per motivi di chiarezza.
- (26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a causa della portata o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all'articolo 8, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, di cui all'articolo 47 e il principio *ne bis in idem*.

- (28) Per assicurare la regolare introduzione del nuovo quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è opportuno far coincidere la data di applicazione del presente regolamento con il termine ultimo di attuazione della direttiva [xxxx/yyyy],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, al fine di prevenire, individuare e investigare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolto nel trasferimento è stabilito nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) "finanziamento del terrorismo": il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva [xxxx/yyyy];
- 2) "riciclaggio di denaro": le attività di riciclaggio di denaro di cui all'articolo 1, paragrafi 2 o 3 della direttiva [xxxx/yyyy];
- 3) "ordinante": la persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi;

- 4) “beneficiario”: la persona fisica o giuridica destinataria finale del trasferimento di fondi;
- 5) "prestatore di servizi di pagamento": organismi e persone fisiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e coloro che beneficiano della deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e, in caso, persone giuridiche che beneficiano della deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE, che prestano servizi di trasferimento di fondi.
- 6) “prestatore intermediario di servizi di pagamento”: il prestatore di servizi di pagamento, né dell’ordinante né del beneficiario, che riceve ed effettua un trasferimento di fondi in nome del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;
- 6bis) "conto di pagamento" un conto ai sensi dell’articolo 4, punto 14) della direttiva 2007/64/CE;
- 6ter) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale, nonché moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2) della direttiva 2009/110/CE;
- 7) "trasferimento di fondi": operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano la medesima persona e il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario siano la medesima persona, comprese le operazioni seguenti:
- a) bonifici, quali definiti all'articolo 2, punto 1) del regolamento (UE) n. 260/2012;
 - b) addebiti diretti, quali definiti all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 260/2012;

- c) rimesse di denaro nazionali o transfrontaliere, quali definite all'articolo 4, punto 13) della direttiva 2007/64/CE;
 - d) trasferimenti ordinati tramite carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica o telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili;
- 8) "trasferimento raggruppato": insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;
- 9) "codice unico di identificazione dell'operazione": una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;
- 10) "trasferimento da persona a persona": un trasferimento di fondi tra due consumatori quali definiti all'articolo 2, punto 24) del regolamento (UE) n. 206/2012.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell'Unione.
- 1bis. Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati alle lettere da a) ad m) dell'articolo 3 della direttiva 2007/64/CE.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica o telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili, purché:
- a) la carta o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per la fornitura di beni e servizi e
 - b) il numero della carta o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti dovuti all'operazione.

Tuttavia il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

3. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:
- a) *soppresso*
 - b) in cui i fondi sono trasferiti alle autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;
 - c) in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto;
 - d) in cui sono utilizzati assegni troncati.
4. Il presente regolamento non si applica alle persone fisiche o giuridiche che non esercitano alcuna altra attività se non convertire i documenti cartacei in dati elettronici e operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, come pure alle persone fisiche o giuridiche che non esercitano alcuna altra attività se non fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

5. Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:
- a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva [xxxx/yyyy];
 - b) il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi e
 - c) l'importo del trasferimento di fondi sia pari o inferiore a 1 000 EUR.

CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

SEZIONE 1

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE

Articolo 4

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

1. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:
 - a) il nome dell'ordinante;
 - b) il numero di conto dell'ordinante, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi;
 - c) l'indirizzo dell'ordinante, o il suo numero d'identità nazionale o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

2. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:
 - a) il nome del beneficiario;
 - b) il numero di conto del beneficiario, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi.
- 2bis. Qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto o su un conto il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto.
3. Prima di trasferire i fondi il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
4. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 3 sia stata effettuata nei seguenti casi:
 - a) quando l'identità dell'ordinante è stata verificata conformemente all'articolo 11 della direttiva [xxxx/yyyy] e le informazioni risultanti dalla verifica sono conservate conformemente all'articolo 39 della stessa direttiva;
 - b) quando all'ordinante si applica l'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva [xxxx/yyyy].
- 4bis. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6 al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è vietato eseguire trasferimenti di fondi prima di aver provveduto alla piena osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
5. *soppresso*

Articolo 5
Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto dell'ordinante e del beneficiario o dal codice unico di identificazione dell'operazione, fatte salve - in caso - le informazioni necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012.
2. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a disposizioni entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - a) i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4, in caso di trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR;
 - b) almeno il nome dell'ordinante, il nome del beneficiario e il numero di conto dell'ordinante e del beneficiario o il codice unico di identificazione dell'operazione, in caso di trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR e che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non ha l'obbligo di verificare, in caso di trasferimenti di fondi di cui al paragrafo 2, lettera b), i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima, ovvero in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6
Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo - verificati in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 - e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e fatte salve - in caso - le informazioni necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR e che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono almeno accompagnati da:
 - a) il nome dell'ordinante;
 - b) il nome del beneficiario;
 - c) il numero di conto sia dell'ordinante che del beneficiario o il codice unico di identificazione dell'operazione.

L'accuratezza di questi dati informativi relativi all'ordinante non deve essere verificata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, salvo che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima, ovvero in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 2

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

Articolo 7

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci per accertare - in relazione ai dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario - che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci, comprendenti ove opportuno il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:
 - a) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;
 - b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi sull'ordinante o sul beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
 - c) in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al trasferimento raggruppato.

3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, prima di effettuare l'accredito sul conto del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 2 relativi al beneficiario, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
4. Per i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR e che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che i fondi trasferiti siano pagabili al beneficiario in contante o in moneta elettronica anonima, ovvero in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
5. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 sia stata effettuata nei seguenti casi:
 - a) quando l'identità del beneficiario è stata verificata conformemente all'articolo 11 della direttiva [xxxx/yyyy] e le informazioni risultanti dalla verifica sono conservate conformemente all'articolo 39 della stessa direttiva;
 - b) quando al beneficiario si applica l'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva [xxxx/yyyy].

Articolo 8
Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante
o al beneficiario mancano o sono incompleti

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che, nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1 e dall'articolo 6 mancano o sono incompleti, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario prima di effettuare l'accredito sul conto del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi (ovvero dopo averlo fatto), in funzione dei rischi.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono includere richiami e diffide, o il rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o l'eventuale decisione di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto all'autorità responsabile competente per controllare il rispetto delle disposizioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 9
Valutazione e relazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario considerata la mancanza o l'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario un elemento di cui tener conto per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria, conformemente al capo IV della direttiva [xxxx/yyyy].

SEZIONE 3

OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 10

Conservazione dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario da essi ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano conservati assieme al trasferimento.

Articolo 11

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento è tenuto a controllare per accertare - in relazione ai dati informativi relativi sull'ordinante e sul beneficiario - che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.

2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci, comprendenti ove opportuno il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:
 - a) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;
 - b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
 - c) in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al trasferimento raggruppato.

Articolo 12

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano

1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento del beneficiario che nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1 e dall'articolo 6 mancano, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario prima di effettuare il trasferimento (ovvero dopo averlo fatto), in funzione dei rischi.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale fatto all'autorità responsabile competente per controllare il rispetto delle disposizioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 13

Valutazione e relazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento considera la mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario un elemento di cui tener conto per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria, conformemente al capo IV della direttiva [xxxx/yyyy].

Articolo 14

Limitazioni tecniche

soppresso

CAPO III

FORNITURA DEI DATI INFORMATIVI E CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 15

Fornitura dei dati informativi

I prestatori di servizi di pagamento rispondono esaurientemente e sollecitamente, anche - qualora sia stato nominato - attraverso un referente centrale in conformità dell'articolo 42, paragrafo 8 della direttiva [xxxx/yyyy] e nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti, alle richieste di dati informativi ai sensi del presente regolamento rivolte loro dalle autorità competenti nonché alle richieste dirette o indirette dell'Unità di informazione finanziaria di detto Stato membro.

Articolo 16

Conservazione delle registrazioni

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Alla scadenza del termine, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, che determina in quali circostanze i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione se necessario per prevenire, individuare o investigare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. In tal caso il periodo di conservazione successivo all'esecuzione del trasferimento di fondi non supera il periodo limite previsto dal diritto nazionale e, in ogni caso, quindici anni.

CAPO IV

SANZIONI E MONITORAGGIO

Articolo 17

Sanzioni

1. Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e coerenti con quelle stabilite in forza del capo VI, sezione 4 della direttiva [xxxx/yyyy].

Qualora decidano di non stabilire norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative per violazioni soggette al diritto penale nazionale gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

2. Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate - nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale - misure e sanzioni ai membri dell'organo di gestione e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.
3. *soppresso*

4. In conformità dell'articolo 55, paragrafo 4 della direttiva [xxxx/yyyy] alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
5. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:
 - a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
6. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, delle violazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
7. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre misure e sanzioni conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:
 - a) direttamente,
 - b) in collaborazione con altre autorità,
 - c) sotto la propria responsabilità con delega di dette autorità,
 - d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 18
Disposizioni specifiche

1. Il presente articolo si applica alle seguenti inadempienze:
 - a) omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante o il beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli articoli 4, 5 e 6;
 - b) violazione ripetuta o sistematica da parte dei prestatori di servizi di pagamento dell'obbligo di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 16;
 - c) mancata applicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento di politiche e procedure efficaci basate sui rischi come richiesto dagli articoli 8 e 12.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le misure e le sanzioni amministrative che possono essere applicate includono almeno quelle di cui all'articolo 56, paragrafi 2 e 2bis della direttiva [xxxx/yyyy]:
 - a) *soppresso*
 - b) *soppresso*
 - c) *soppresso*
 - d) *soppresso*
 - e) *soppresso*
 - f) *soppresso*
 - g) *soppresso*

Articolo 19
Pubblicazione delle sanzioni

Le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, paragrafo 1 sono pubblicate immediatamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 1, 1bis e 1ter della direttiva [xxxx/yyyy].

Articolo 20
Applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti

1. Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 57, paragrafo 2 della direttiva [xxxx/yyyy].
 - a) *soppresso*
 - b) *soppresso*
 - c) *soppresso*
 - d) *soppresso*
 - e) *soppresso*
 - f) *soppresso*
 - g) *soppresso*
2. Relativamente alle misure e alle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento si applica l'articolo 58bis della direttiva [xxxx/yyyy].

Articolo 21
Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno quelli di cui all'articolo 58, paragrafo 2 della direttiva [xxxx/yyyy]:
 - a) *soppresso*
 - b) *soppresso*
 - c) *soppresso*
3. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di procedure adeguate affinché i propri dipendenti, o le persone in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e anonimo, proporzionato alla natura e alla dimensione dell'entità obbligata interessata.

Articolo 22
Monitoraggio

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.

CAPO V

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 23

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo (di seguito “il comitato”). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 24

Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio dell'Unione

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non facente parte del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 355 del trattato, accordi che permettono deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Tali accordi possono essere autorizzati soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro;
- b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;
- c) il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

- 3bis. Gli Stati membri che sono stati autorizzati a concludere accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio dell'Unione dalla decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione, dalla decisione 2010/529/CE della Commissione, dalla decisione 2009/853/CE della Commissione o dalla decisione 2008/982/CE della Commissione forniscono alla Commissione tutte le informazioni aggiornate necessarie per la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) entro [data: 3 mesi prima della data di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio].

Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni la Commissione le esamina per assicurare che il paese o il territorio in questione imponga ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. Se sulla scorta dell'esame conclude che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) non è più soddisfatta, la Commissione abroga la pertinente decisione della Commissione.

Articolo 24bis

Orientamenti di attuazione

L'autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento e, in particolare, riguardo all'attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12. Gli orientamenti sono emananti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo
25 Abrogazione*

Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

*Articolo 26
Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da *[data coincidente con la data di attuazione della direttiva xxxx/yyyy]*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

Tavola di concordanza di cui all'articolo 25.

Regolamento (CE) n. 1781/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 16
Articolo 12	Articolo 10
	Articolo 11
	Articolo 12
	Articolo 13

Articolo 13	-
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15	Articoli da 17 a 22
Articolo 16	Articolo 23
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	-
Articolo 19	-
	Articolo 25
Articolo 20	Articolo 26
